



**Ministero
dello Sviluppo
Economico**



**Ministero
dell'Ambiente del
territorio e del mare**



**Ministero
delle infrastrutture
e dei trasporti**



**Regione
Siciliana**

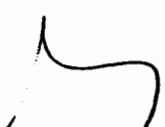
Fondo sviluppo e coesione 2007-2013

***Accordo di Programma Quadro
"Depurazione delle acque reflue"***

Delibera CIPE n.60/2012

ARTICOLATO

Roma, 30 gennaio 2013



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";

VISTA la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

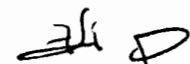
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse";

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a



finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n.29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel

158

AM

2

7

CK

26

Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163";

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

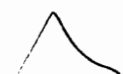
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", vigente ai sensi del comma 20 dell'art.1 del D.L. n. 85 del 16.5.2008, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009 inerente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 di modifica del D.M. 7 maggio 2009;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali



di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare",

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2010 recante l'individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quelle delle aree prima, seconda e terza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 aprile 2011 n. 167 di rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale della struttura organizzativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al regolamento emanato con DPR 3 dicembre 2008, n. 211;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42";

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 229, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 concernente: "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

VISTO, in particolare, il comma 2, dell'art. 2 della citata legge regionale n. 10/2000 che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 che rimodula l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 10 concernente "Accordi di Programma Quadro", il quale prevede che gli APQ sono approvati dalla Giunta regionale previo parere delle competenti Commissioni dell'Assemblea regionale;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante: "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n.12 concernente: "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012, n. 13, concernente "Regolamento di esecuzione e di attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

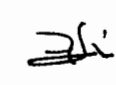
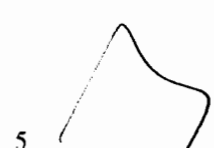
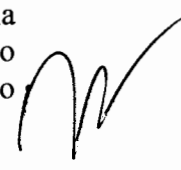
VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1 di autorizzazione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2013 ;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;



VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 11 luglio 2012 n. 78 "Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013;

VISTA, in particolare, la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE ;

CONSIDERATO che le procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, ancora pendenti sono le seguenti:

- procedura di infrazione 2004/2034, per la quale, nell'ambito della Causa C-565/10 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione europea il 2 dicembre 2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 19 luglio 2012, ha condannato la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/EE, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, con riguardo ad alcuni agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «normali»;

- procedura di infrazione 2009/2034, attualmente in fase di parere motivato ex art. 258 TFUE, che contesta il mancato rispetto della direttiva 91/771/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «sensibili»;

- caso EU Pilot 1976/11/ENVI, in fase precedente all'apertura di una formale procedura di infrazione, riguardante presunte non conformità rilevate nei dati trasmessi dalle Autorità italiane nell'ambito del quinto esercizio di reporting ai sensi dell'art. 15 della direttiva (questionario 2007 relativo allo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE al 2005 per gli agglomerati con oltre 2000 abitanti equivalenti che avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2005);

VISTA la Delibera CIPE 30 aprile 2012 n. 60 "Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche";

CONSIDERATO che la citata delibera CIPE n. 60/2012, al punto 3, prevede che gli interventi di competenza regionale finanziati con la medesima saranno attuati mediante Accordi di programma quadro (APQ) "rafforzati", nell'ambito dei quali saranno, fra l'altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali;

CONSIDERATO che nei confronti dello Stato Italiano è stato avviato un contenzioso per infrazioni comunitarie di cui alla procedura 2004/2034 per inadempimento (ex art. 258 TFUE) – Artt. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, relativamente ad alcuni agglomerati con carico generato superiore a 15.000 abitanti equivalenti (assenza o deficienza di depurazione e collettamento fognario e/o mancati controlli di qualità dei reflui scaricati);

CONSIDERATO, in particolare, che con il ricorso numero C-565/10, notificato al Governo Italiano in data 29.12.2010, la Commissione Europea ha chiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di constatare che, per alcuni agglomerati urbani con carico inquinante prodotto superiore a 15.000 abitanti equivalenti *"la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 3, paragrafi 1 e 2, dall'art. 4, paragrafi 1 e 3, e dall'art. 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane"*.

CONSIDERATO che alcuni agglomerati interessati dal citato ricorso insistono sul territorio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, con la memoria difensiva sul ricorso C-565/10, trasmessa con nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. N. 9335 del 25.02.2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Comunitarie, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Avvocatura Generale dello Stato, ha, tra l'altro, individuato gli interventi necessari per il superamento delle infrazioni comunitarie, nonché i tempi di realizzazione delle opere ed i relativi costi;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha espresso il Parere Motivato 2009/2034, ex art 258 TFUE, – *Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane*- nei confronti della Repubblica Italiana, per mancata applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della stessa Direttiva, avendo individuato nel territorio della Regione Siciliana alcuni agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, ricadenti nelle province di Palermo e di Trapani, che scaricano nell'area sensibile e relativo bacino drenante del Golfo di Castellammare, per i quali non risultano soddisfatte le esigenze degli articoli 3, 4, 5 e 10 della citata Direttiva ;

PP

11

2

7

11

25

M

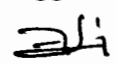
VISTA la deliberazione n. 140 del 13 maggio 2011, con la quale, su proposta del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. n. 18501 del 20/04/2011, la Giunta Regionale Siciliana ha, tra l'altro deliberato di:

- Assentire alla realizzazione degli interventi strategici individuati nel settore fognario-depurativo, per consentire il superamento delle infrazioni comunitarie di cui alla procedura 2004/2034 per inadempimento (ex art. 258TFUE) – Artt 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Individuare la copertura finanziaria degli interventi mediante riprogrammazione e riallocazione delle risorse finanziarie in quota pubblica in atto disponibili destinandole, prioritariamente, al finanziamento degli interventi necessari al superamento della procedura di infrazione 2004/2034;
- Assentire alle procedure tecnico-amministrative proposte dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 18501 del 20 aprile 2011 per pervenire alla esecuzione delle opere entro i tempi strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori ed il collaudo delle opere;
- Dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di sottoscrivere, in rappresentanza della Regione Siciliana, con i Ministeri competenti, gli ATO Idrici e comunque con tutti i soggetti interessati, apposito Accordo Integrativo all'A.P.Q. "Testo coordinato e integrato dell'APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche e dell'APQ Risorse Idriche" del 21.03.2005 e s.m.i. finalizzato alla realizzazione degli interventi necessari al superamento delle predette procedure di infrazione;

VISTE le osservazioni della Regione Siciliana sul Parere Motivato 2009/2034 trasmesse con nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. N. 32345 del 05.07.2011 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e con le quali, tra l'altro, vengono individuati gli interventi necessari per il superamento delle contestazioni comunitarie nonché i tempi di realizzazione delle opere ed i relativi costi;

VISTI gli esiti dell'istruttoria dell'UVER a seguito degli incontri effettuati presso gli Uffici della Regione Siciliana nei giorni 9-15-16-22-23-27 febbraio 2012, a seguito dei quali sono stati individuati 96 interventi necessari al superamento delle infrazioni 2004/2034 e 2009/2034 per un fabbisogno finanziario complessivo (al netto delle risorse già disponibili di € 65.098.799,53) pari ad € 1.095.921.672,61, per un costo complessivo degli interventi pari ad € 1.161.020.472,14;

VISTO, in particolare, il punto 3 della Delibera CIPE 30 aprile 2012 n. 60 "Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche", che prevede che gli interventi di competenza regionale finanziati con la medesima saranno attuati mediante Accordi di programma quadro (APQ) "rafforzati" nell'ambito dei quali saranno, fra l'altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti



8



inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali.

CONSIDERATO che con la medesima delibera il CIPE ha individuato i 96 interventi da realizzare nella Regione Siciliana per consentire il superamento delle infrazioni 2004/2034 e 2009/2034, per un costo complessivo pari ad € 1.161.020.472,14, di cui € 65.098.799,53 già disponibili ed il rimanente fabbisogno finanziario di € 1.095.921.672,61 coperto dalle seguenti risorse:

- a. FSC 2007/2013 per 213.321.672,61 euro;
- b. Riprogrammazione FSC 2000-2006 per 532.600.000,00 euro
- c. Risorse liberate POR 2000-2006 per 350.000.000,00 euro;

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno 2000 – 2006, approvato con decisione n. C (2004) 4689 del 30/11/2004;

VISTO il documento “Modalità di attuazione degli interventi finanziati con le risorse liberate” del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, approvato nel marzo 2012;

VISTO, in particolare, l'art. 2 “Assegnazioni complessive disposte a favore degli interventi di depurazione e bonifica e dell'azione di sistema” della citata Delibera CIPE n. 60/2012, che assegna al Ministro per la Coesione Territoriale risorse per € 5.000.000,00 con onere posto a carico del PAIN Attrattori Culturali, Naturali e Turismo 2007/13 per una specifica azione di sistema finalizzata al supporto degli Enti Attuatori nella realizzazione degli interventi, nonché al monitoraggio dell'avanzamento dei medesimi, alla verifica della qualità dei reflui e all'adozione di eventuali misure acceleratorie;

VISTA la deliberazione n. 200 del 21 giugno 2012, con la quale la Giunta Regionale Siciliana ha deliberato di approvare le modifiche al Programma Attuativo Regionale P.A.R. FAS Sicilia 2007/2013 in conformità alla proposta di cui alla nota del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione prot. n. 37171 del 15 giugno 2012, nella quale è stata prevista la somma di 213.321,60 migliaia di euro per “Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia sulla causa C-565/10, emessa il 19 luglio 2012;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma stipulata in data 13.09.1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro “Testo coordinato e integrato dell'APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche e dell'APQ Risorse Idriche” del 21.03.2005 e s.m.i.

CONSIDERATO che nel predetto Accordo risulta inserito l'intervento R/66 – C “Completamento I.D. e riutilizzo acque reflue civili e industriali in località Giammoro” del Consorzio ASI di Messina;

CONSIDERATO che:

- con DDS n. 186 del 19.01.2007 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e la Acque, come modificato con DDS n. 558 del 13.07.2007, è stata concessa al Consorzio ASI Messina, nella qualità di Ente Attuatore, la somma di € 23.602.480,00 di cui € 22.934.170,00 a carico delle risorse di cui alla Delibera CIPE 138/2000, ed € 668.310,00 a carico delle risorse di cui alla Legge 488/1999;
- a seguito di procedura di gara per Appalto Concorso, in data 27 aprile 2010 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto tra il *Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina* e la società *Costruzioni Dondi S.p.A.* avente ad oggetto i *Lavori per il potenziamento, adeguamento al Dec. Leg.vo 152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso delle acque reflue e fanghi*
- a seguito della verifica in loco avvenuta nel mese di gennaio 2011, effettuata ai sensi della Delibera CIPE 79/2010, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER), per l'intervento sopra identificato è stato attivato il follow-up con scadenza il 26.04.2011, per l'acquisizione della VIA e della validazione definitiva da parte del R.U.P.;
- con DDG n. 158 del 21.03.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è stato espresso giudizio di compatibilità positivo ex artt. 23 e 109 del D. Leg.vo 152/2006, con prescrizioni;
- in data 24.06.2011 il R.U.P. ha provveduto a redigere il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, reso ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999;
- la documentazione di cui sopra è pervenuta al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti solamente nel mese di Settembre 2011, negando in tal modo la possibilità allo stesso Dipartimento di inoltrarla all'U.V.E.R. per gli adempimenti conseguenziali;
- nel frattempo, superato il termine del 26.04.2011, l'UVER, con rapporto del 30 giugno 2011, ha proposto il definanziamento degli interventi in follow-up per i quali non erano state completate le procedure tecnico-amministrative, tra i quali l'intervento dell'ASI di Messina sopra citato;
- il CIPE, nella seduta del 30 settembre 2011, ha approvato il definanziamento degli interventi segnalati dall'UVER, tra i quali risulta inserito l'intervento R/66 – C “*Completamento I.D. e riutilizzo acque reflue civili e industriali in località Giammoro*” del Consorzio ASI di Messina, determinando, in tal modo, la mancata copertura finanziaria dell'intervento;
- nel frattempo, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina in data 04 luglio 2011 ha proceduto alla consegna dei lavori;
- i lavori eseguiti a tutto il mese di agosto 2012 ammontano ad € 3.148.857,61;

- tra gli interventi finalizzati al superamento della procedura di infrazione comunitaria 2004/2034 – Causa C565/2010 di cui alla citata Delibera CIPE 30 aprile 2012 n. 60, risulta inserito l'intervento con il codice 33675 "Provincia di Messina – Progetto di potenziamento, adeguamento al D.L.vo 152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso acque reflue e fanghi – R/66C" del costo di € 23.602.480,00;

RITENUTO che la Delibera CIPE n. 60/2012 ha ripristinato la copertura finanziaria dell'intervento già in corso di esecuzione di cui al Contratto di Appalto del 27 aprile 2010 sottoscritto tra il *Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina* e la società *Costruzioni Dondi S.p.A.* avente ad oggetto i *Lavori per il potenziamento, adeguamento al Dec. Leg.vo 152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso delle acque reflue e fanghi*

PRESO ATTO che la risorsa finanziaria di € 23.602.480,00 destinata all'intervento con codice 33675 della Provincia di Messina garantirà il finanziamento dei lavori in corso di realizzazione di cui al citato Contratto di Appalto tra il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina e la società Costruzioni Dondi S.p.A.;

CONSIDERATO altresì che:

- con procedura scritta, avviata con la nota dell'ARRA n. 39190 del 20.10.2009 e perfezionata il 09.11.2009, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Dipartimento per la qualità della vita, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento delle Infrastrutture e la Regione Siciliana -Dipartimento Regionale della Programmazione e Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, quali sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro "Testo coordinato e integrato dell'APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche e dell'APQ Risorse Idriche" del 21.03.2005, hanno condiviso l'inserimento, tra gli altri, dell'intervento RJ-FD102 "Ristrutturazione e ampliamento depuratore intercomunale e delle stazioni di sollevamento", finanziato per € 1.342.787,94 a valere su economie FSC 2000 – 2006 (ex delibera CIPE n.84/2000), maturate nell'ambito dell'Accordo stesso;
- con D.D.S. n. 604 del 17.04.2012 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stato disposto il finanziamento e l'impegno di € 1.342.780,00 a favore dell'Amministrazione comunale di Roccalumera (ME) per la realizzazione del "Progetto esecutivo per la ristrutturazione ed ampliamento del depuratore intercomunale e delle stazioni di sollevamento" a servizio dei Comuni di Roccalumera, Furci Siculo e Pagliara (ME), a valere su economie derivanti dalla Delibera CIPE 84/2000, conseguite attraverso la realizzazione di alcuni interventi ricadenti nell'A.T.O. di Messina, inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Testo coordinato e integrato dell'APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche e dell'APQ Risorse Idriche" del 21.03.2005;
- con nota prot. n. 753 del 10.04.2012 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 di Messina ha attestato che con l'intervento di cui sopra, di importo pari ad € 1.342.780,00, si supera la procedura di infrazione comunitaria giacché esso è

12 11 11 25. M

volto all'adeguamento alla vigente normativa dell'impianto di depurazione consortile esistente;

- tra gli interventi finalizzati al superamento della procedura di infrazione comunitaria 2004/2034 – Causa C565/2010 di cui alla citata Delibera CIPE 30 aprile 2012 n. 60, risulta inserito l'intervento con il codice 33404 "Provincia di Messina – Comune Roccalumera - Adeguamento ID a servizio dei comuni di Roccalumera - Furci Siculo - Pagliara", dal costo di € 2.903.369,00;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei fondi Strutturali e del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 10 del 12 gennaio 2012 "Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) FAS 2007/2013 – Adozione delle Linee Guida per la gestione, il monitoraggio ed il controllo (S.I.G.E.C.O.FAS)";

VISTA la L.R. 9 gennaio 2013, n. 2 "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato";

VISTA la nota n. 300 del 9 gennaio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale, ha proposto di procedere alla immediata sottoscrizione dell'APQ prevedendo nello stesso, in via del tutto eccezionale, in considerazione della particolare situazione di emergenza cui la delibera CIPE n. 60/2012 intende rispondere, l'impegno della Regione ad inviare la scheda SIGECO e ad inserire le schede progettuali in SGP successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo;

VISTA la nota n.1905 del 17 gennaio 2013 con la quale la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in riscontro alla nota n.300 del 9 gennaio 2013, conferma l'impegno dell'amministrazione regionale a porre in essere tutte le azioni di propria competenza affinché possano verificarsi le condizioni per consentire il rispetto della scadenza del 30 giugno 2013 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, come previsto dalla delibera CIPE n. 60/2012;

CONSIDERATO che con delibera della Giunta Regionale Siciliana del 24 gennaio 2013, in corso di pubblicazione, ad integrazione e modifica della deliberazione n. 140 del 13 maggio 2011, su proposta del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 140/GAB del 24/01/2013, la Giunta Regionale Siciliana ha deliberato di:

- approvare, al fine del superamento delle procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034 comminate dalla Commissione Europea, lo schema di Accordo di Programma Quadro Rafforzato, accluso alla nota assessoriale prot. n. 140/GAB. del 24 gennaio 2013, costituente allegato "A" alla stessa deliberazione;

P 13 1 11/ 255



- determinare che, nel caso in cui i Comuni non abbiano ancora proceduto alla consegna degli impianti al Gestore del Servizio Idrico Integrato, i Comuni stessi saranno i soggetti attuatori dei relativi interventi e, nel caso di interventi che interessano più di un Comune, il soggetto attuatore resta individuato nel Comune capofila, intendendosi il Comune nel cui territorio ricade l'impianto di depurazione;
- dare mandato, al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, al Ragioniere generale della Regione e al Dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione di procedere, in rappresentanza della Regione siciliana, alla sottoscrizione del succitato A.P.Q., con facoltà di apportare eventuali modifiche formali proposte dai competenti Ministeri, fermo restando che Responsabile Unico per l'Attuazione dell'Accordo è il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, mentre il Dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione è il responsabile del coordinamento dell'attività di monitoraggio;

VISTA la nota della Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, n. 18947 del 17 aprile 2012, riguardante la copertura finanziaria degli interventi, volti al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria per non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE, proposti al CIPE per l'adozione della relativa delibera;

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, con email del 29 gennaio 2013, ha rappresentato «che le indagini svolte sulla effettiva "sussistenza" del finanziamento di € 26.967.670,00 di cui al decreto del Ministero LL.PP. – Commissario ad acta ex art. 9 D.L.gs 96/1993 n. 3659 del 17.11.1994 rivelano che il capitolo 7544 sul quale dovrebbero afferire i relativi fondi allo stato non risulta dotato di liquidità» e che, pertanto, la stessa «Direzione generale, nel confermare la disponibilità a sottoscrivere l'atto in relazione al nuovo finanziamento di 14 Meuro, non può tuttavia impegnarsi per quanto attiene la copertura del finanziamento di cui sopra»;

Tutto ciò premesso

il Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

il Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare

il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

la Regione Siciliana

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 1. Programma degli interventi cantierabili corredato di:
 - 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - 1.b Schede riferite agli interventi;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
 - 1.d Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo.
 2. Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili.
3. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all'interno del Sistema Informativo Locale (SIL) della Regione, denominato Caronte, per il successivo trasferimento al Sistema Gestione Progetti (SGP), istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:

- a) per "Accordo", il presente "Accordo di programma quadro per la Depurazione delle acque reflue";
- b) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
- e) per "Interventi cantierabili", quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
- f) per "Caronte" il Sistema Informativo Locale (SIL) della Regione, per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione progetti ovvero "SGP", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi presso il DPS del Ministero dello Sviluppo Economico;
- g) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;

- h) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite CARONTE e trasferita a SGP e alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- i) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Dirigente Generale della Programmazione;
- j) per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che è individuato nel Dirigente Generale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- k) per "Responsabile dell'Intervento", il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
- l) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- m) per "Sistema di gestione e controllo" (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa, anche con riguardo al punto 3 della Delibera CIPE 60/2012;
- n) per "Scheda SIGECO" la scheda, validata dall'UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente;
- o) per DGPRUN la Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
- p) per UVAL l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
- q) per UVER l'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto:
 - a) la realizzazione degli interventi cantierabili, come individuati e disciplinati negli allegati 1.a, 1.b, 1.c;
 - b) la progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili, di cui all'allegato 2.
2. Gli interventi in allegato 2, terminata la fase di progettazione, della cui conclusione il RUA provvede a dare immediata informazione al Tavolo dei Sottoscrittori, rientrano nell'allegato 1, con conseguente necessaria integrazione ed aggiornamento

dello stesso e degli allegati 1.a, 1.b ,1.c e 1.d. della conclusione della fase progettuale.

3. Gli elaborati tecnici, in qualsiasi fase dello sviluppo progettuale, possono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini di avere assistenza tecnica per l'adozione delle migliori tecniche disponibili. In ogni caso, i progetti posti a base di gara, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione, sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una verifica dell'efficienza e dell'efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l'obiettivo.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione.
2. Nell'allegato 1.a "relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma.
3. Nell'allegato 1.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, compilate attraverso il sistema informativo regionale "Caronte", compatibili con il tracciato SGP/BDU.
4. Nell'allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. L'allegato 2 contiene l'elenco degli interventi non cantierabili, il relativo fabbisogno finanziario, nonché la tempistica prevista per la chiusura della progettazione che sia utile a consentire l'espletamento della procedura di gara.

Articolo 4/bis

Impegni della Regione

1. La Regione siciliana si impegna a redigere e a trasmettere all'UVER la scheda SIGECO entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo; il Dipartimento Acque e rifiuti e il Dipartimento Programmazione, ciascuno per la parte di propria competenza, si impegnano ad inserire nel SIL (Sistema Informativo Locale) regionale e a trasferire al Sistema Gestione Progetti (SGP) del MISE, entro lo stesso termine, con le modalità di cui alla Circolare del MISE/DPS/DGPRUN n. prot. 761/2013 del 18.01.2013, le schede relative sia agli interventi immediatamente cantierabili, di cui all'allegato 1, sia agli interventi che in atto risultano non cantierabili, inseriti nell'allegato 2 al

presente accordo, complete degli indicatori ambientali richiesti dal Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare. La Regione si impegna, altresì, a integrare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le schede descrittive degli interventi cantierabili, di cui all'allegato 1, con gli indicatori ambientali richiesti dal Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare;

Articolo 5

Costo degli interventi e copertura finanziaria

1. Il costo degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a 1.161.020.472,14 euro (al lordo dell'importo di cui al punto 3 dell'art. 5bis) a fronte del quale, considerando "già disponibili" 65.098.799,53 euro, preso atto di quanto comunicato dalla Regione Siciliana con la nota 18947 del 17 aprile 2012, citata nelle premesse, la delibera n. 60 2012 ha previsto le seguenti assegnazioni:
 - a. FSC 2007-2013 (assegnazione regionale) per 213.321.672,61 euro;
 - b. riprogrammazione FSC 2000-2006 (quote regionali) per 532.600.000,00 euro;
 - c. risorse liberate ex POR Sicilia 2000-2006 per 350.000.000,00 euro;
2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, garantisce:
 - la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
 - la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.
3. Relativamente agli interventi di cui all'allegato 2, ai fini del passaggio degli stessi alla fase realizzativa, la Regione ne garantisce contestualmente la sostenibilità finanziaria e gestionale, nei termini sopra detti, con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti sottoscrittori.
4. La Regione Siciliana si impegna a consolidare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le informazioni riferite alle risorse "già disponibili" (65.098.799,53 euro). Fino alla ricezione di tale dichiarazione ricostruttiva le parti diverse dalla Regione Siciliana non assumono impegni in ordine alla certezza della copertura finanziarie delle citate risorse. Le parti si danno atto che ogni eventuale economia riprogrammabile, derivante dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertata dal RUA in sede di monitoraggio, sarà destinata, secondo le modalità di cui all'articolo 7, prioritariamente alle eventuali necessità di completamento della copertura finanziaria dell'intervento di cui all'allegato 2, con codice 33414, denominato "Provincia di Palermo - Comune Palermo - Completamento

collettore sud orientale”, che dovessero essere accertate in seguito a tale dichiarazione.

Articolo 5bis

Interventi già finanziati con precedenti accordi di programma quadro

1. Gli interventi della Tabella 1, già programmati nell'Accordo di programma quadro “Testo coordinato e integrato dell'APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche e dell'APQ Risorse Idriche” del 21.03.2005, e in parte oggetto di definanziamento, come disposto dalla delibera CIPE n. 80/2011, sono annullati contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo al fine di evitare duplicazioni.

Tabella 1

Lista APQ	Intervento	ID nuovo intervento finanziato con delibera n. 60/2012
RJ - Tutela delle Acque - Depurazione	FD/32-A - Completamento collettore fognario della zona sud-est di Palermo	33414
	FD/33-A - Appalto concorso costruzione impianto di smaltimento in mare fognatura urbana.	33338
	FD/34-A - Adeguamento del sistema di smaltimento liquami urbani.	33508
	FD/43-A - Completamento I.D. e sollevamento frazione Scopello.	33506
	R/63-C - Adeguamento e normalizzazione dell'impianto di depurazione e riuso delle acque reflue di contrada Lodderi.	33341
	R/66-C - Completamento I.D. e riutilizzo acque reflue civili e industriali in località Giammoro.	33675
RP - Tutela delle acque POT - Piani d'ambito	CL095 - Gela-Adeguamento dell'impianto di depurazione Macchitella	33385
	CL108 - Niscemi-Opere fognarie di adduzione al collettore Vallepozzo	33386
	CL109 - Niscemi-Costruzione depuratore in c/da Vallepozzo-Fontana del Conte	33388
	CT003 - Sistema fognario e depurativo intercomunale di Catania	33393
	CT004 - Sistema fognario e depurativo intercomunale di Misterbianco	33395
	CT005 - Sistema fognario e depurativo intercomunale di Acireale	33390
	CT006 - Sistema fognario e depurativo intercomunale di Mascali	33394
	PA 4 - Realizzazione del collettore fognario della zona Nord Ovest del centro abitato alla via Scozzari al depuratore comunale	33530
	PA 5 - Adeguamento e potenziamento dell'impianto di Trabia e i sollevamenti di S. Rosalia, S. Nicola, Giardini 14, Piani 24 e la realizzazione del nuovo sollevamento di Giardini 33	33339
	PA 10 - Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF per complessivi 15 Km di condotte - 1° Stralcio	33539

2. Le eventuali economie così realizzate saranno riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo “Testo coordinato e integrato dell'APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche e dell'APQ Risorse Idriche” del

21.03.2005. Al fine della determinazione esatta delle economie riprogrammabili e dell'individuazione di eventuali, ulteriori interventi da annullare, poiché rifinanziati dal CIPE con la delibera n. 60/2012, citata nelle premesse, e sostituiti da interventi del presente Accordo, la Regione Siciliana s'impegna ad attivare entro quindici giorni, attraverso le proprie strutture, firmatarie del presente Atto, secondo le rispettive competenze, le procedure per la revisione dell'Accordo di programma quadro "Testo coordinato e integrato dell'APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche e dell'APQ Risorse Idriche" del 21.03.2005.

3. L'intervento inserito nella delibera CIPE n. 60/2012 al n. 33404 - Provincia di Messina - Comune di Roccalumera - "Adeguamento ID a servizio dei comuni di Roccalumera - Furci Siculo - Pagliara", del valore di € 2.903.369,00 è da ritenersi superato, considerato quanto esposto nelle premesse; l'importo predetto sarà riprogrammato secondo le regole disposte dallo stesso Comitato.
4. La risorsa finanziaria di € 23.602.480,00, destinata all'intervento della Provincia di Messina inserito nell'allegato 1 "Programma degli interventi" con codice 33675, garantirà il finanziamento dell'intervento già in corso di esecuzione, di cui al Contratto di Appalto tra il *Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina* e la società *Costruzioni Dondi S.p.A.* avente ad oggetto i *Lavori per il potenziamento, adeguamento al Dec. Leg.vo 152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso delle acque reflue e fanghi.*
5. In relazione all'intervento in allegato 2 con codice 33414 denominato "Provincia di Palermo - Comune Palermo - Completamento collettore sud orientale", già compreso nell'Accordo "Testo coordinato e integrato dell'APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche e dell'APQ Risorse Idriche" del 21.03.2005, in caso di utilizzo dell'importo aggiuntivo di finanziamento di € 14.000.000,00 per estensioni fisiche dell'intervento e/o per aggiornamento dei prezzi rispetto all'originario progetto è prescritto che il soggetto attuatore affidi i lavori relativi tramite nuova procedura di gara.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma d'interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la

tempistica di cui agli Allegati elencati all'art. 3, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche, garantisce l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche finalizzate agli interventi oggetto dell'APQ, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza, ove previste
- c. la Regione Siciliana garantisce l'esecuzione del programma d'interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in CARONTE, per il successivo trasferimento a SGP e BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti. Tenuto conto del preminente interesse pubblico connesso al superamento delle procedure di infrazione di cui in premessa, tale coordinamento potrà concretarsi anche nella sottoscrizione di specifici protocolli di intesa tra Dipartimenti e/o Agenzie regionali competenti ad esprimere pareri, autorizzazioni e/o nulla osta ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici ed ambientale, al fine di assegnare, ai progetti inseriti nel presente accordo di programma quadro, una priorità cronologica derogatoria dei termini di protocollo ordinari. Per interventi di particolare impegno realizzativo o che presentano specifiche criticità pianificatorie, programmatiche e/o autorizzative, l'amministrazione regionale potrà continuare ad avvalersi del supporto della struttura commissariale ex OPCM 3852/2010, per le attività già avviate, secondo quanto previsto nella OPCM che regola il passaggio alla gestione ordinaria.

La Regione garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

Con riferimento alla normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa, la Regione dovrà valutare la compatibilità degli interventi infrastrutturali oggetto dell'accordo con la normativa citata e curare, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea.

- 3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e la n. 78/2012, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti

21 7 14 35 M

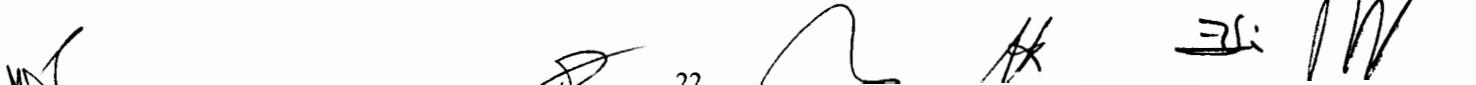
dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:

- a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
- a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i. ed alle Linee Guida per la gestione, il monitoraggio ed il controllo adottate dalla Regione;
3. Alla competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.



2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente Generale dell'Acqua e dei Rifiuti.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico
 - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema CARONTE;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC) e nelle Linee Guida per la gestione, il monitoraggio ed il controllo adottate dalla Regione;
 - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
 - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.

3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
- a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

4. La regione si impegna, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo a integrare le schede del sistema SGP con gli indicatori ambientali richiesti dal MATTM;

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le valutazioni di competenza. Sulla base dei predetti rapporti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla predisposizione della documentazione da inviare periodicamente ai competenti Uffici della Commissione Europea.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS"(ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale e delle Linee Guida per la gestione, il monitoraggio ed il controllo adottato dalla Regione. Il Ministero dell'ambiente sulla base di specifiche esigenze può richiedere le necessarie informazioni, ai fini del rapporto con la Commissione Europea.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.

es: 

3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per l'eventuale valutazione delle performances del funzionario responsabile.
4. Al fine della valutazione della qualità dei reflui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a fornire supporto alle Regioni nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il controllo degli effluenti anche attraverso la valutazione dei dati rilevati.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;

- c. attestare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nella scheda che sarà redatta e inviata all'UVER per la validazione nei tempi previsti all'art. 4/bis. Essa contiene:
 - i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
 - i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
 - l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organismi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organismi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
 - le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 17

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore di apposite penali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.

4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 18

Interventi in allegato 2 - Sanzioni

1. Le medesime disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli interventi non cantierabili in allegato 2, allorquando non sia rispettata la tempistica ivi prevista per la conclusione delle relative fasi progettuali. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

Articolo 19

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.



Articolo 20

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.19.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 21

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo aree sottoutilizzate è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 22

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 23

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti articoli.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 24

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 25

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 26

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

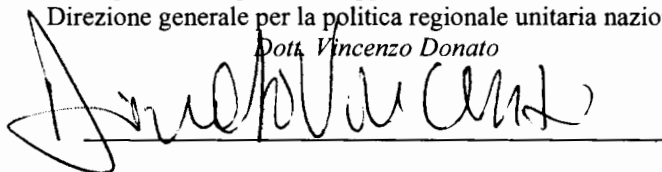
Roma, 30 gennaio 2013

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale

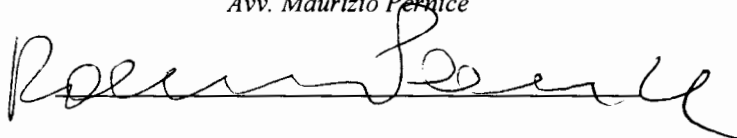
Dott. Vincenzo Donato



Ministero dell'Ambiente

Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Avv. Maurizio Pernice

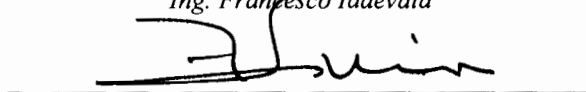


Ministero delle Infrastrutture

Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale

Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

Ing. Francesco Iadevaia



Regione Siciliana

Dipartimento Programmazione

Arch. Felice Bonanno



Regione Siciliana

Ragioneria Generale

Dott. Mariano Pisciotta



Regione Siciliana

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Dott. Marco Lupo

